

Convenzione

tra

L'AdEPP, Associazione degli Enti Previdenziali Privati, con sede in Roma, via E. Quirino Visconti 8, c.f. 96318570585 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante avv. Maurizio De Tilla (d'ora in avanti , per brevità AdEPP)

e

l'Associazione Ema Assistance, con sede in Roma, Viale Marco Polo 61, c.f. 97376350589 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante dr. Ciro Visone

Premesso che

- a) AdEPP è un'associazione che intende promuovere tutte le attività a sostegno dell'autonomia delle Casse di previdenza private ad essa associate, nonché la salvaguardia della sicurezza previdenziale degli iscritti alle Casse stesse;
- b) AdEPP sviluppa interventi in diversi campi di applicazione e, nell'intento di supportare i propri assistiti, intende sviluppare un progetto di diffusione di servizi integrativi a livello centralizzato;
- c) tali servizi hanno come principale finalità quella di agevolare il professionista nella propria attività lavorativa, nella gestione del proprio tempo libero o nella soddisfazione delle esigenze familiari e personali;
- d) AdEPP intende, dunque, favorire il riconoscimento agli iscritti, ai pensionati ed ai superscritti delle Casse di previdenza private ad essa aderenti, agli Organi Statutari ed ai dipendenti delle Casse medesime nonché, ai dipendenti degli Ordini Professionali di ciascuna Cassa, di quanto di seguito previsto.
- e) Ema Assistance è un'associazione senza scopo di lucro che si prefigge di prestare pronto ed efficace soccorso nei casi di pubblici e privati infortuni e calamità, estendendo la propria azione a tutte le forme di beneficenza e assistenza, con le modalità ed i mezzi indicati nel proprio statuto;
- f) Ema Assistance, tra l'altro, fornisce ai propri associati una serie di servizi finalizzati a garantire a quest'ultimi una assistenza in tutto il mondo in caso di improvviso infortunio e/o malattia occorsi durante un viaggio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura Ema Assistance si impegna ad applicare a tutti gli iscritti agli Enti Previdenziali Privati aderenti all'AdEPP (di seguito denominati "beneficiari"), interessati ad associarsi ad essa Ema Assistance, uno sconto di € 35.00 sulla card socio individuale e di € 40.00 sulla card socio famiglia, così come determinata annualmente dagli organi direttivi.

L'associato ad Ema Assistance in virtù della presente convenzione avrà diritto ai servizi indicati nel successivo allegato 1, con le modalità di cui al successivo allegato 2.

Art. 3 Obblighi di Ema Assistance

Ema Assistance - con la sottoscrizione della presente scrittura - si obbliga, oltre a quanto previsto al precedente art. 2, ad effettuare - a propria cura e spese - attività di promozione e comunicazione delle condizioni riservate ai beneficiari ai sensi della presente scrittura.

Art. 4 Obblighi di AdEPP

AdEPP si obbliga a:

- collaborare con ogni mezzo ritenuto opportuno alla diffusione presso i beneficiari del contenuto della presente convenzione.
- consentire, ove richiesto, la partecipazione a manifestazioni, convegni e/o congressi (di seguito: Eventi) organizzati da AdEPP. Resta comunque inteso che tale partecipazione dovrà comunque essere regolamentata dalle parti per iscritto in separato atto.

Art. 5 Verifiche

Al fine di ottenere un monitoraggio costante dei risultati della convenzione, si verificheranno periodicamente i dati relativi alle adesioni dei beneficiari alla stessa nonché a pianificare incontri per condividere informazioni necessarie a sviluppare e incrementare l'Offerta.

Art. 6 Durata

La presente scrittura avrà decorrenza dal 1.01.2008 al 31.12.2008

Art. 6 bis Clausola risolutiva espressa e diritto di recesso

Ema Assistance e AdEPP hanno diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi previsti dall'accordo stesso.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora a mezza lettera raccomandata, salva la facoltà di Ema Assistance e/o AdEPP di promuovere azione per l'eventuale risarcimento danni.

Ema Assistance e/o AdEPP e/o non avranno diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento eseguite.

L' AdEPP si riserva di recedere in ogni momento, dalla convenzione, previo preavviso di un mese.

Art. 7 Riservatezza

La presente scrittura, come pure tutte le informazioni e dati che verranno scambiati tra le parti relativamente alle rispettive attività, prodotti, servizi o dei quali ciascuna delle parti dovesse venire a conoscenza, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico.

Ciascuna delle parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:

- utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente scrittura;
- restituire o distruggere i dati messi a disposizione dall'altra parte al cessare degli effetti della presente scrittura e comunque in qualsiasi momento quest'ultima ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente scrittura;
- adottare ogni altra misura necessaria al fine di garantire il loro rispetto.

Nessuna parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate ove:

- a) la divulgazione e l'uso delle informazioni sia avvenuta per fatto imputabile a terzi;
- b) la parte ricevente abbia ottenuto le informazioni in via non riservata da un terzo che le possieda legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
- c) la parte ricevente conosca le informazioni già antecedentemente alla sottoscrizione della presente scrittura;
- d) la parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate;
- e) la parte ricevente abbia ottenuto la previa autorizzazione scritta dalla parte che le ha trasmesse.

Resta in ogni caso inteso che nessuna delle parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto della presente scrittura senza il consenso dell'altra parte.

Le parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.

Art. 8 Tutela dei dati personali

Ema Assistance ed AdEPP con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi prescritti dalla D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della privacy.

Le parti inoltre si impegnano a eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento.

Art. 9 Varie

Qualsivoglia modifica alla presente scrittura sarà valida soltanto se risultante da ulteriore e successivo atto sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, ed andrà a far parte integrante della presente scrittura.

Ogni comunicazione comunque riferita alla presente scrittura dovrà essere inviata:

-- quanto ad Ema Assistance, Viale Marco Polo, 61 – 00154 Roma

-- quanto ad AdEPP, Via E. Quirino Visconti 8 – 00193 Roma.

Art. 10 Foro

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 11 Redazione del presente contratto

Le parti si danno atto reciprocamente di aver concordato di intesa tra di loro le clausole tutte della presente convenzione.

Art. 12 Clausola di salvaguardia

L' AdEPP, è sollevato da ogni eventuale controversia, tra Ema Assistance ed il consumatore finale.

Data:

AdEPP

Ema Assistance

ALLEGATO 1

1) CD CARD WORLD

Sarà consegnata una personale CD-Card dove saranno inseriti, in cinque lingue, tutti i dati anagrafici e sanitari dell'associato, emogruppo e fattore, pregresse operazioni chirurgiche, allergie a farmaci, e quant'altro possa servire a ottimizzare e velocizzare l'intervento medico in caso di necessità ed emergenza. Sulla stessa tessera sarà riportato il numero identificativo, il nome dell'associato, un numero verde per le informative mediche e per l'emergenza sanitaria. Ema Assistance si riserva la facoltà di sostituire la CD-Card con qualunque supporto informatico ritenuto maggiormente idoneo allo scopo, ovvero di garantire all'associato la pronta reperibilità delle informazioni sanitarie anche in altro modo purché di facile accesso.

2) SERVIZIO MEDICO ON LINE 24 ORE SU 24

Il numero del call- center è **800362277** raggiungibile senza alcun costo da tutto il territorio italiano. Per le chiamate effettuate dall'estero verso l'Italia verrà fornito numero telefonico della rete nazionale italiana per il cui utilizzo i costi saranno a carico dell'associato, secondo le tariffe internazionali vigenti. Ema Assistance utilizzerà per il servizio medico on-line 24 ore su 24, personale medico in grado di fornire informazioni sanitarie di tipo non specialistico

3) TRASPORTO SANITARIO

E' garantito all'associato, in caso di infortunio o malattia improvvisa (occorsi durante un viaggio in qualsiasi posto del mondo) con conseguente ricovero ospedaliero superiore a 15 gg., il trasporto sanitario con il mezzo ritenuto più idoneo dal personale sanitario della Centrale Operativa (aereo, elicottero, ambulanza o ferrovia) dal luogo ove si trova ricoverato alla sua residenza o domicilio o ad altro istituto di cura oppure ad altra destinazione sul territorio italiano od estero diversa dalla residenza/domicilio, purché il complessivo chilometrico corrisponda al massimo della distanza tra il luogo di prelevamento e la residenza/domicilio dell'associato.

E' compresa l'assistenza di una equipe medica o, in mancanza, il rimborso spese per l'accompagnatore, scelto dall'associato, che lo abbia assistito durante il trasporto.

In caso di morte accidentale in corso di trasporto verrà inoltre riconosciuto un capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) in forza di specifica polizza assicurativa contratta da Ema Assistance per conto di tutti gli associati.

L'intervento di Ema Assistance potrà essere richiesto:

In ITALIA se l'associato si trova ad oltre 150 Km. dal suo domicilio/residenza

All'ESTERO se l'associato si trova ad oltre 400 Km. dal suo domicilio/residenza

4) TRASPORTO PER TRAPIANTO D'ORGANI

In caso di trapianto d'organi, viene garantito all'associato posto in lista d'attesa, il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo dalla centrale operativa di Ema Assistance (aereo, elicottero, treno, ambulanza) verso la struttura sanitaria italiana deputata all'intervento.

5) TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Ema Assistance si farà carico del rimborso delle spese di trasporto in autoambulanza, nell'ambito del territorio provinciale di residenza dell'associato, dalla Casa di Cura/Ospedale da cui è stato dimesso, qualunque sia stata la causa del ricovero. In caso di trasporto eccedente i confini provinciali, Ema Assistance risponderà proporzionalmente alla percorrenza effettuata, delle spese che si sarebbero sopportate fino al confine provinciale.

6) RIMBORSO TICKET SANITARIO

Ema Assistance, assume a suo carico, la spesa relativa al ticket sanitario addebitato all'associato per qualsiasi caso di accettazione di pronto soccorso in ospedale da qualunque causa determinato.

7) TRASPORTO A SEGUITO DI DECESSO DELL'ASSOCIATO

Ema Assistance si farà carico delle spese di rimpatrio delle spoglie mortali dell'associato da qualunque parte del mondo al comune di residenza, ferma la distanza minima di km 150. Qualora fosse necessario il riconoscimento della salma, è garantito il rimborso delle spese di un biglietto aereo (in classe turistica) o in treno (in prima classe) di andata e ritorno per il familiare deputato al riconoscimento fino alla concorrenza massima di Euro 2.000,00 (duemila/00). Qualora per un qualsiasi motivo l'associato venisse inumato nel luogo ove è accaduto il sinistro, verranno rimborsati fino a due biglietti, come sopra descritti, con il massimo di Euro 1.000,00 (mille/00) per persona e per evento.

8) ESTENSIONE AI FIGLI MINORENNI

Ai figli minorenni sono garantiti tutti i servizi offerti al genitore associato qualora quest'ultimo, optando per tale estensione gratuita, fornisca ad Ema Assistance il certificato di nascita di ogni figlio e la relativa scheda sanitaria debitamente compilata. Per la decorrenza del diritto all'erogazione dei servizi in favore dei figli minori si richiama quanto riportato al punto I delle "modalità di erogazione dei servizi agli associati".

9) ESTENSIONE AL CONIUGE O AL CONVIVENTE

Al coniuge o in alternativa al convivente sono garantiti tutti i servizi offerti all'associato qualora quest'ultimo, optando per tale estensione mediante versamento della relativa quota, fornisca ad Ema Assistance la scheda sanitaria del coniuge o del convivente debitamente compilata con allegata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per la decorrenza del diritto all'erogazione dei servizi in favore del coniuge o del convivente si richiama quanto riportato al punto I delle "modalità di erogazione dei servizi agli associati".

ALLEGATO 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI ASSOCIATI

A. OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

Entro 15 giorni dal ricevimento della scheda sanitaria compilata e sottoscritta dal medico curante, Ema Assistance provvederà ad inviare al domicilio dell'associato la CD-Card personale in cinque lingue. La CD-Card è pertanto un archivio dello stato di salute e della storia clinica dell'associato che, oltre a dimostrare il diritto all'erogazione dei servizi di Ema Assistance, fornisce immediate informazioni agli operatori sanitari che devono prendere in cura l'associato in caso di necessità di intervento sanitario in corso di viaggio.

B. SCHEDA SANITARIA – PRECISAZIONI

Il modello “scheda sanitaria” che viene consegnato ad ogni associato, costituisce unico elemento utile per l'inclusione dei dati nella CD-Card personale. L'esatta compilazione della scheda sanitaria dovrà essere effettuata dal medico di famiglia a cura dell'associato e l'esattezza dei dati in essa inseriti ricade sotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo. Eventuali errate notizie o carenze informative non potranno essere imputate all'associazione. I dati acquisiti restano segreti e l'associato, con la firma del contratto, ne autorizza la gestione per le finalità previste dal contratto di associazione e la loro archiviazione elettronica.

C. RICHIESTA DI INTERVENTO – OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

L'associato, in caso di infortunio o malattia improvvisa in corso di viaggio (oltre 150 km. dalla sua abitazione se in Italia ed oltre 400 Km. se all'estero) che comporti un ricovero in ospedale o casa di cura superiore a 15 gg., potrà richiedere l'intervento di Ema Assistance prendendo contatto telefonico con il call-center (v. art.1) e fornendo tutte le informazioni sull'accaduto, unitamente al nominativo del medico di riferimento che sta coordinando le cure. A semplice richiesta, l'associato dovrà inoltre fornire con il mezzo migliore e compatibilmente con le possibilità operative del luogo ove trovasi ricoverato, la documentazione probatoria dell'evento e copia della cartella clinica/certificazione medica, svincolando dall'obbligo del segreto professionale il personale medico che lo ha in cura e quello del call-center.

D. DURATA, PROROGA E VALIDITA' DELLE PRESTAZIONI

Il contratto di prestazione di servizi è esclusivamente riservato agli associati di Ema Assistance, ha validità un anno dalla data di pagamento della quota associativa e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da formularsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi 90 giorni prima della scadenza. Non si avrà tuttavia tacito rinnovo in caso di aumento della quota associativa per un importo superiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente. In caso di tacito rinnovo, il diritto all'erogazione dei servizi rimarrà fermo per trenta giorni dopo la scadenza annuale in attesa del versamento della quota associativa. Decorso tale termine, in mancanza del

pagamento, il diritto rimarrà sospeso e potrà nuovamente essere esercitato solo dal giorno successivo al pagamento della quota associativa. Rimane comunque ferma la validità annuale con decorrenza dalla data del tacito rinnovo.

E. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte dell'associato riguardanti circostanze che avrebbero indotto l'Associazione a non stipulare il contratto di adesione, sono causa di risoluzione ipso iure del contratto stesso a norma delle leggi vigenti nel territorio italiano. L'associato in tal caso ha diritto al solo rimborso della quota di adesione versata.

F. VALIDITA' TERRITORIALE

I servizi di Ema Assistance sono garantiti in tutto il Mondo. Restano esclusi i paesi belligeranti, quelli non riconosciuti dalla Repubblica Italiana e quei paesi ritenuti, al momento, pericolosi dal Ministero degli Esteri Italiano. Non sono inoltre compresi interventi per conseguenze di avvenimenti occorsi in ogni località nel mondo dove non sia possibile per motivi indipendenti dalla volontà dell'Associazione intervenire e dar conto alle attività previste dal contratto.

G. ESCLUSIONI

I servizi di Ema Assistance non verranno erogati in caso di malattie/infortuni cagionati direttamente a se stesso dall'associato, preesistenti alla data di adesione o già manifestatesi prima dell'inizio del viaggio durante il quale si è verificata la necessità di ricovero. E' inoltre esclusa la ricerca di persone, l'eventuale recupero di spoglie mortali, spese funerarie, nonché le conseguenze della partecipazione diretta dell'associato ad eventi bellici, scioperi, tumulti, sommosse, attività socio-politiche, atti vandalici o atti di terrorismo a cui abbia preso parte attiva. L'associato potrà beneficiare annualmente di una sola delle prestazioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1.

H. CONTRATTO INTEGRATIVO

E' prevista la possibilità di estendere le prestazioni previste dal contratto di adesione ai membri del nucleo familiare dell'associato con la sottoscrizione di un contratto integrativo a condizioni agevolate.

I. ACCETTAZIONE

Ema Assistance si riserva il diritto di accettare quale "socio promotore" ai sensi dall'art. 4 capo C dello statuto il sottoscrittore della proposta di adesione. A tal fine è necessario che l'aspirante associato invii ad Ema Assistance la propria scheda sanitaria debitamente compilata e provveda al pagamento della quota associativa. Entro 15 giorni dalla ricezione della scheda o dal pagamento, se successivo, Ema Assistance invierà la CD Card. Il diritto all'erogazione dei servizi decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della scheda sanitaria o dal pagamento, se successivo. In caso di mancata accettazione della presente proposta, Ema Assistance entro 90 giorni restituirà all'aspirante associato

la somma versata. Qualora l'aspirante associato dovesse provvedere al pagamento della quota associativa senza però inviare la scheda sanitaria entro tre mesi dalla sottoscrizione della proposta, quest'ultima non sarà accettata e il pagamento si intenderà avvenuto una tantum a titolo di contributo esterno volontario per sovvenzionare le attività umanitarie dell'associazione.